

Grant Thornton valuta le azioni Ocse antielusive

Scambio dati ok

La rendicontazione è promossa

DI MICHELE DAMIANI

L'adozione del Country by country reporting (Cbcr) rappresenta il maggior successo del progetto Beps (Base erosion and profit shifting) e testimonia una velocità di applicazione del programma difficilmente prevedibile a priori. Le difficoltà più grosse nell'elaborazione del piano a livello internazionale riguardano invece la corretta attribuzione dei profitti realizzati al di fuori del paese d'origine e le regole fiscali da adottare verso le imprese che costituiscono la cosiddetta «economia digitale». E quanto emerge dal report pubblicato dalla Bernoni Grant Thornton, la member firm italiana di Grant Thornton International Ltd, che, da più di un anno, si interessa dell'applicazione delle linee guida e delle «azioni» che compongono il piano relativo alle regole di tassazione per le imprese multinazionali e in particolare del Cbcr, la rendicontazione obbligatoria in merito al transfer pricing infragruppo per

le multinazionali con fatturato superiore ai 750 mln di euro. Partendo dal presupposto che il Beps non introduce norme stringenti ma, più che altro, raccomandazioni relative a best practice da adottare, era lecito aspettarsi tempi piuttosto lunghi per l'applicazione delle linee guida. Invece, sottolinea Grant Thornton, molti paesi stanno procedendo spediti nell'adozione delle raccomandazioni elaborate dalla società parigina. «L'adozione della comunicazione Cbc in tante economie di tutto il mondo, più di 100 paesi tra cui Cina, India, Stati Uniti e paesi dell'Unione europea, testimonia che il Beps, o almeno una delle sue aree chiave (l'azione 13), è in funzione. L'adozione del Cbcr è una pietra miliare per la trasparenza e la cooperazione internazionale sulla tassazione d'impresa». Questo è quanto si legge dal documento presentato dalla Grant Thornton. Ma non è tutto oro quel che luccica. Infatti, nel rapporto stilato, la società sottolinea anche le carenze delle principali economie mondiali nella realizzazione delle azioni

che compongono il progetto. Alcune delle azioni sono in una fase di stallo, principalmente dovuta alla mancanza di supporto politico o di collaborazione internazionale. Inoltre, se dal punto di vista statale gli sforzi sono comunque in graduale aumento, nel settore privato il piano stenta a decollare. Secondo uno studio della stessa Grant Thornton, realizzato a novembre 2016, su un campione di 2.600 aziende in 36 paesi, ben il 78% non aveva ancora preso in considerazione un nuovo approccio sulla tassazione propria alla luce delle raccomandazioni Beps. La percentuale risulta addirittura superiore nel G7 (83%), con l'89% delle imprese statunitensi e l'86% di quelle del Regno Unito «che hanno dichiarato come il Beps non abbia avuto impatto sulla loro pianificazione fiscale» (si veda ItaliaOggi del 03/11/2016).



Il report sul sito www.italiaoggi.it/documenti

CONSULENTI

Impatriati, l'opzione s'avvicina

Per il regime agevolato sugli impatriati la finestra scade il prossimo 2 maggio. Lo ricorda il consiglio nazionale dei consulenti del lavoro con una nota di ieri. I consulenti evidenziano che l'opzione darà luogo a un regime di tassazione straordinario per gli anni d'imposta 2016-2020. La nota analizza il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate in materia di benefici fiscali riservati ai lavoratori «impatriati» e, al contempo, i lavoratori Ue con alle spalle almeno 24 mesi di residenza in Italia, la legge n. 238/2010 aveva inaugurato un regime fiscale di vantaggio. Lo sconto, dopo diverse estensioni sarà operativo solo fino al 31/12/2017.

MODELLO 730-4

Conguagli, niente sede telematica

DI MICHELE DAMIANI

Da quest'anno il modello 730-4 per i sostituti d'imposta che effettuano operazioni di conguaglio, sarà accettato dall'Agenzia delle entrate indipendentemente dalla circostanza che il sostituto d'imposta stesso abbia comunicato la sede telematica dove ricevere i dati dei risultati contabili. La notizia è contenuta nella risoluzione n. 51/E pubblicata ieri dall'Agenzia. Per i sostituti d'imposta che desiderano effettuare operazioni di conguaglio vige l'obbligo di ricevere in via telematica i dati inseriti nei modelli 730-4 dei propri dipendenti; una volta ricevuti, avrebbero dovuto comunicare all'Agenzia delle entrate la sede telematica dove ricevere i risultati contabili. L'obbligo è stato attenuato per rendere più efficiente il processo di richiesta del conguaglio.

Sanzioni amministrative proporzionali

Proporzionalità Ue anche per le sanzioni amministrative. La sanzione complessivamente inflitta dall'art. 13 dlgs n. 471/97 a fronte di omessi versamenti periodici dell'Iva deve rispettare il principio comunitario di proporzionalità in modo che l'Ufficio non può sanzionare tali fattispecie alla stregua della più grave violazione prevista per il caso di infedele dichiarazione. E quanto emerge dalla sentenza n. 1965/10/17 depositata dalla Ctp Salerno il 29 marzo scorso nella quale il contribuente lamentava l'eccessiva entità delle sanzioni irrogate per omessi versamenti periodici (30% di ciascun importo) rispetto al debito annuale registrato in dichiarazione (anch'esso non versato). Il carattere non proporzionato di tali sanzioni si palesava, a dire del contribuente, poiché l'ammontare delle sanzioni riferite agli omessi versamenti era pari al 103% dell'imposta annuale, sanzione pertanto superiore a quella prevista per la violazione di infedele dichiarazione (90% della maggiore imposta accertata). L'applicazione letterale dell'art. 13 dlgs n. 471/97 sortiva quindi un effetto più afflittivo rispetto alla sanzione contemplata dall'art. 5 dello stesso dlgs n. 471/97 per l'ipotesi di infedele dichiarazione, violando così i principi Ue. La direttiva 2006/112/Ce istituisce il sistema comune dell'Iva senza nulla prevedere in tema di sanzioni. Gli stati membri sono dunque liberi di stabilire le misure sanzionatorie ritenute più appropriate. La Corte Ue ha però da sempre chiarito che tale discrezionalità incontra un limite nel principio di proporzionalità (C-263/11, punto 44) e che la pena inflitta deve essere proporzionata all'obiettivo di volta in volta perseguito (esatta riscossione dell'imposta e/o lotta all'evasione). Per esempio - secondo consolidata giurisprudenza europea - il versamento omesso o tardivo dell'Iva non può mai essere di per sé considerato una frode (C-284/11, punto 74) e, di conseguenza, sanzionato come tale. La sentenza in commento va accolta con favore ed è coerente con i dettami della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. I giudici salernitani hanno fatto uso del principio comunitario di proporzionalità, ridefinendo la sanzione irrogata in misura pari al 30% dell'imposta annuale non versata.

Giacchino Galizia



La sentenza sul sito www.italiaoggi.it/documenti

SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI BERGAMO

L'immobiliare apre alla Pex

Le holding di partecipazioni possono beneficiare del regime di esenzione della partecipazione exemption (c.d. pex), se la società partecipata svolge un'attività di «Sviluppatore immobiliare». Sussiste, infatti, il requisito della commercialità anche se la società prevalente indirettamente partecipata si occupa dell'attività di sviluppo immobiliare di terreni, intesa come attività volta alla trasformazione urbanistica dei terreni acquistati tramite l'effettuazione delle attività progettuali finalizzate alla rivendita del progetto «chiavi in mano». In questi termini si è espressa la Commissione tributaria provinciale di Bergamo con la sentenza dell'11 aprile 2017, n. 238. L'art. 87 del Tuir stabilisce che, ai fini dell'esenzione delle plusvalenze realizzate a seguito alla cessione di azioni o quote di partecipazione, devono verificarsi i seguenti requisiti: ininterrotto possesso delle partecipazioni dal primo giorno del dodicesimo mese precedente a quello dell'avvenuta cessione, considerando cedute per prime le azioni acquisite in data più recente; classificazione delle partecipazioni nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso; residenza fiscale della società partecipata in uno stato diverso da quelli a regime fiscale privilegiato; esercizio da parte della società partecipata di un'impresa commerciale secondo la definizione di cui all'art. 55 del Tuir. Concentrando l'attenzione proprio su quest'ultimo presupposto, che per le holding di partecipazioni deve essere verificato sulla società indirettamente partecipata dalla holding ceduta che ne è l'investimento partecipativo prevalente, i giudici lombardi hanno sostenuto che il rinvio all'art. 55 del Tuir appare di portata più ampia rispetto al contenuto dell'art. 2195 c.c.

e consente di ricomprendere nel requisito della commercialità anche «i redditi derivanti dall'esercizio di attività organizzate in forma d'impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'art. 2195 c.c.». La Commissione tributaria provinciale, inoltre, ha statuito che è onere del ricorrente dimostrare che le attività effettuate dalla partecipata indiretta nel corso degli anni fossero connesse all'oggetto sociale dello «sviluppo immobiliare». A tal fine, sono stati ritenuti idonei a dimostrare l'avvenuta effettuazione delle attività connesse a una siffatta tipologia aziendale, gli studi di fattibilità commerciale dell'iniziativa, i vari piani attuativi presentati alle autorità amministrative, le lettere d'intenti per l'acquisto del progetto di sviluppo immobiliare. Nel caso di specie, non sono stati ritenuti rilevanti i ritardi nella realizzazione dell'opera, adottati nel caso di specie dall'Agenzia delle entrate per sostenere la tesi dell'esistenza di una società senza impresa, perché tali ritardi non potevano essere imputati alla società, ma solo all'ostruzionismo opposto dall'amministrazione comunale al completamento dell'opera di edificazione. Del resto, la decisione dei giudici tributari di Bergamo si pone in linea con le conclusioni cui era giunta la Commissione tributaria regionale della Toscana con la sentenza del 24 aprile 2015. I giudici di Firenze hanno considerato tra le attività di impresa commerciale di cui all'art. 55 del Tuir anche quella finalizzata a rendere edificabili i terreni, tramite la realizzazione di opere di trasformazione urbanistica, il disbrigo delle pratiche amministrative presso le autorità competenti e l'effettuazione di tutte le formalità burocratiche volte a ottenere l'edificabilità del terreno.

Invanzato
José Cavallero
e Flavia Di Luciano



La sentenza sul sito www.italiaoggi.it/documenti